



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
42^ Seduta
Lunedì 30 ottobre 2017

Deliberazione n. 258 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 20, assenti 11

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 19, contrari 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 3 novembre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 258 del 30 ottobre 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE
DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DI ENTI PUBBLICI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2017.

Reggio Calabria, 30 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

(Nicola Irto)



Consiglio Regionale della Calabria

RELAZIONE

Risultano scaduti i termini previsti da diverse disposizioni di legge regionale in materia di conclusione di procedure di liquidazione di enti pubblici.

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare la presente proposta di legge regionale recante "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali".

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge in questione prevede, al comma 1, che la procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) deve essere conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta da un commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che le procedure di liquidazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), relative alla comunità montane, devono essere concluse entro un anno dall'entrata in vigore della legge di cui alla presente proposta.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone che dall'attuazione della legge medesima non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione tecnico -finanziaria

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, introduce disposizioni a carattere meramente ordinamentale e procedimentale.

L'articolo 1 non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione poiché vi è invarianza di spesa dovuta al carattere esclusivamente procedurale e ordinamentale.

Non è pertanto necessario indicare la copertura finanziaria.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 3 novembre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali)

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge da un commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

2. Le procedure di liquidazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.